

COMUNE DI CASTELNUOVO NIGRA

Città Metropolitana di Torino

OGGETTO: Legge Regionale 12/2010 art. 6 e Regolamento Regionale 9R del 16/11/2012, art. 9. Registrazione dell'itinerario escursionistico denominato "Alta Via Canavesana-Variante della Bella Dormiente" nel Catasto Regionale del Patrimonio Escursionistico. Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art.7 della L.241/90 secondo le modalità di cui all'art. 8 comma 3 della medesima legge.

Si rende noto che in attuazione dell'art. 4 del "Protocollo d'Intesa per gestione e la valorizzazione dell'itinerario denominato "Anello della Bella Dormiente-Variante dell'Alta Via Canavesana", a cui Quest'Amministrazione Comunale ha aderito con deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 17.10.2016, la Città metropolitana di Torino, presenterà al competente settore regionale istanza per la registrazione dell'Itinerario Escursionistico denominato "Alta Via Canavesana-Variante della Bella Dormiente" nel Catasto Regionale del Patrimonio Escursionistico.

L'itinerario, il cui tracciato nel territorio comunale è rappresentato nell'allegata cartografia tecnica alla scala 1:10.000, si sviluppa prevalentemente su sentieri e viabilità agro-silvo-pastorale, da tempo immemorabile utilizzati dalle comunità locali residenti per i reciproci collegamenti e rapporti di carattere economico.

L'inclusione del suddetto itinerario nel Catasto Regionale del Patrimonio Escursionistico comporta:

- a) la possibilità di libero transito non motorizzato da parte degli escursionisti, esclusivamente sui sentieri e sulle tracce o passaggi agrosilvopastorali chiaramente segnalati ed usualmente battuti dal transito pedonale, senza arrecare danni alle proprietà;
- b) l'impossibilità da parte del Comune di individuare su detto itinerario percorsi per mezzi motorizzati ai sensi dell' articolo 11, comma 3, della legge regionale 2/11/1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale), fatte salve le porzioni dei percorsi individuate a carico della rete stradale. Su tali percorsi non è altresì ammessa l'organizzazione di manifestazioni e gare motoristiche fuoristrada temporanee secondo le disposizioni dell' articolo 11, comma 5 bis, della l.r. 32/1982. Restano vigenti le deroghe previste dall'articolo 11, comma 6 della stessa legge;
- c) la possibilità di esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria del tracciato e della segnaletica esistente da parte dei soggetti territorialmente competenti al fine di garantire la transitabilità pedonale e preservare la proprietà da eventuali danni causati da eventuali passaggi fuori tracciato. Tali operazioni non possono alterare le caratteristiche fisiche del sedime interessato dal passaggio escursionistico e sono esclusivamente limitate a garantirne lo stato originale di percorribilità riscontrato all'atto dell'inserimento nella rete escursionistica regionale. L'apposizione di nuova segnaletica è prevista a sostituzione di quella preesistente ed eventualmente nei casi strettamente indispensabili per garantire inequivocabilmente la direzione del percorso.

Si rende noto che sono depositati presso la Segreteria comunale i seguenti atti:

- a) Relazione descrittiva dell'itinerario
- b) Cartografia generale del tracciato alla scala 1:25.000

I proprietari o i titolari di diritti reali, interessati dal passaggio del tracciato, hanno facoltà di proporre osservazioni od opposizioni, in forma scritta, all'Ufficio comunale di Castelnuevo Nigra – Via Scuole n. 13, . entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

Il Responsabile del presente procedimento è la Dr.ssa Elena Di Bella, Dirigente del Servizio Sviluppo montano, rurale e valorizzazione produzioni tipiche della Città metropolitana di Torino.

Per ogni informazione in merito al procedimento è possibile contattare il Servizio Sviluppo Montrano, Rurale e Valorizzazione produzioni tipiche della Città metropolitana di Torino: Alberto Pierbattisti (tel. 011.861.3824/3825), Diego Romanini (tel. 011.861.3822), e-mail rete.sentieristica@cittametropolitana.torino.it.

La presente comunicazione sostituisce, a tutti gli effetti, la comunicazione personale agli interessati poiché, nella fattispecie, non consentita dall'elevato numero dei destinatari della procedura.